

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

**sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 148 del 26 marzo 2024**

Modifiche alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) e abrogazione della Legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione).

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 14/2003)

L'articolo 1 elimina il riferimento al programma annuale e triennale di attività e di gestione disciplinato dall'articolo 14 della l.r. 14/2003, in relazione alle nuove disposizioni statali in materia di Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO).

Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 bis della l.r. 14/2003)

Il comma 1 dell'articolo 2 inserisce una disposizione diretta a consentire al Consiglio e alla Giunta di espletare procedure uniche di assunzione.

Il comma 2 elimina il riferimento al programma annuale e triennale di cui all'articolo 14 della l.r. 14/2003.

Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale; in riferimento al comma 1, inoltre, le procedure uniche di assunzione potrebbero generare un risparmio nei costi di espletamento delle procedure stesse.

Art. 3

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 14/2003)

L'articolo inserisce l'approvazione del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) tra le competenze dell'Ufficio di Presidenza.

Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 14/2003)

Art. 5

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 14/2003)

Gli articoli 4 e 5 sopprimono il riferimento al programma di cui all'articolo 14 della l.r. 14/2003.

Le disposizioni contenute in tali articoli hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 14/2003)

L'articolo, oltre a eliminare il riferimento al programma di cui all'articolo 14 della l.r. 14/2003, rende coerenti le disposizioni della legge in tema di conferimento e durata degli incarichi dirigenziali alla

normativa di settore contenuta nel decreto legislativo 165/2001 e al relativo Contratto collettivo nazionale.

Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 14/2003)

Art. 8

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 14/2003)

Art. 9

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 14/2003)

Art. 10

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 14/2003)

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 sopprimono il riferimento al programma di cui all'articolo 14 della l.r. 14/2003.

Le disposizioni contenute in tali articoli hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 14/2003)

L'articolo definisce i tempi per il conferimento dell'incarico di segretario generale.

Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12

(Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 14/2003)

L'articolo reca disposizioni in materia di funzioni vicarie.

Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 14/2003)

L'articolo allinea la normativa regionale in materia di organismo indipendente di valutazione (OIV) e di valutazione del personale alle disposizioni legislative nazionali nella medesima materia.

Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14

(Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 14/2003)

L'articolo modifica l'organizzazione del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale per assicurare il recepimento delle osservazioni effettuate dalla Corte dei Conti in sede di parifica.

Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 15

(Abrogazioni)

L'articolo, al comma 1, elenca le abrogazioni alla l.r. 14/2003.

Il comma 2 procede con l'abrogazione della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione).

Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16
(Norma finale)

L'articolo definisce i tempi di applicazione dell'articolo 17 della l.r. 14/2003 così come modificato dalla presente legge.

Le disposizioni contenute in tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17
(Invarianza finanziaria)

L'articolo dichiara l'invarianza finanziaria, in quanto dall'applicazione della presente legge non derivano né possono derivare nuovi oneri, e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.